

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1083 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Jonah Prince SMITH, avente ad oggetto la seguente condotta:

JONAH PRINCE SMITH, calciatore tesserato per la società A.S.D. Festina Lente Usconium all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 10.4.2024 presso l'impianto sportivo "Comunale" di Guglionesi (CB), svolto attività di allenamento con tesserati per la società A.S.D. Real Guglionesi in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della A.S.D. Festina Lente Usconium, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; nonché in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per i giorni 10 e 19 giugno 2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Jonah Prince SMITH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Jonah Prince SMITH;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina